



CITAZIONI GIURISPRUDENZIALI SBALLATE NEGLI ATTI, CORTE APPELLO BARI

DEFERISCE AVVOCATO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

No, questa volta l'intelligenza artificiale non centra, o forse, sta di fatto che la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 785/2026, ha affrontato un tema attuale, fortissimo: l'utilizzo, negli scritti difensivi, di riferimenti giurisprudenziali non corrispondenti al reale contenuto delle pronunce citate o di estremi completamente errati.-

Nel caso di specie, secondo la Corte, in più passaggi degli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c., sarebbero **stati riportati precedenti giurisprudenziali impropri**: sentenze il cui contenuto reale non coincideva con quello indicato tra virgolette, pronunce non rinvenibili nelle banche dati con quei numeri e date, oppure decisioni riferite a materie del tutto estranee al giudizio.

2 IL DEFERIMENTO

La Corte osserva anche che, **a prescindere dal sospetto di utilizzo di programmi di intelligenza artificiale**, la condotta assume autonomo rilievo deontologico.-

Per i giudici baresi, citare giurisprudenza inesatta, non pertinente o non verificabile in misura tale da escludere la semplice svista, può integrare la violazione dei doveri di **lealtà e probità processuale** ex art. 88 c.p.c., perché costringe giudice e controparti a un'attività inutile di controllo e verifica.-

Non solo.-

La Corte richiama anche il **dovere di verità** previsto dall'art. 50 del Codice deontologico forense e dispone l'invio della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani per le valutazioni di competenza.

3 CONCLUSIONI

La parte più significativa della decisione sta proprio qui: **la Corte non fonda il proprio rilievo sulla certezza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.**-

Il riferimento ai programmi di IA resta, infatti, sul piano del sospetto, demandato eventualmente alle sedi competenti.-

Ma ciò che conta, secondo la Corte d'Appello di Bari, è altro: **la presenza plurima di citazioni giurisprudenziali inesatte, non corrispondenti al reale contenuto delle pronunce indicate, non rinvenibili nelle banche dati o addirittura estranee all'oggetto del giudizio.**-

Una quantità tale di riferimenti impropri da rendere meno plausibile la semplice svista, l'errore materiale o il refuso.-

Ed è proprio questo dato oggettivo — indipendentemente dall'eventuale uso dell'intelligenza artificiale — a integrare, per la Corte, una **autonoma violazione dei doveri di lealtà, probità e verità** gravanti sull'avvocato.-

In altre parole: **non serve dimostrare che l'atto sia stato scritto dall'IA.**

Basta che l'atto contenga, in modo reiterato, citazioni giurisprudenziali errate o fuorvianti, perché venga in rilievo un problema processuale e deontologico.-